



**REGIONE PIEMONTE**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"**

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)  
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

DETERMINAZIONE N. 60/2015 DEL 06/05/2015

RESPONSABILE DELL'AREA, QUALE FUNZIONARIO CHE ADOTTA L'ATTO

SUSÀ, LI' 06/05/2015



FIRMA [Signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.L. 174/2012. CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 213/2012

SUSÀ, LI' 06/05/2015



FIRMA [Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000 NONCHE' ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SUSÀ, LI' /

/

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

IL PRESENTE ATTO È DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 06/05/2015, A SEGUITO DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA APPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 18/08/2000 N. 267)

SUSÀ, LI' \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
DOTT. GIORGIO GUGLIELMO

[Signature]

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL CONSORZIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI CON DECORRENZA DAL \_\_\_\_\_

SUSÀ, LI' \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
DOTT. GIORGIO GUGLIELMO

[Signature]



## BANDO DI GARA

- 1. Ente appaltante: Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa"** - P.zza S. Francesco, 4 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335 - Cod Fisc. 96020760011 - P.Iva 07262140010 - Sito internet [www.conisa.it](http://www.conisa.it) - P.E.C. [conisa.segreteria@pec.conisa.it](mailto:conisa.segreteria@pec.conisa.it)
- 2. Descrizione del servizio:** Procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 e 125 del D.LGS 163/06 per la copertura assicurativa della polizza:

**TUTELA LEGALE**

**CIG: Z2E1470209**

- 3. Durata del contratto:** dal 31/05/2015 al 31/05/2020
- 4. Appalto riservato a:** Compagnie d'assicurazione autorizzate ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private
- 5. Divieto di varianti ai capitolati speciali d'appalto:** sì
- 6. Documentazione ed informazioni complementari:**  
Disciplinare di gara, Capitolati e Schede di Offerta potranno essere richiesti oltre eventuali informazioni complementari direttamente al Broker del Consorzio (Aon S.p.A. - Filiale di Cuneo - Piazza Galimberti, 2/B - 12100 Cuneo - Telefono 0171 071011 - Fax 0171 605640 - email: [arrigo.devalle@aon.it](mailto:arrigo.devalle@aon.it) - [matteo.cavallo@aon.it](mailto:matteo.cavallo@aon.it))
- 7. Termine ultimo ricezione offerte: ore 12.00 del 25/05/2015 a pena di esclusione (non fa fede il timbro postale)**
- 8. Indirizzo:** Le offerte vanno inviate a:  
**Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa"**  
**P.zza S. Francesco, 4 - 10059 Susa (TO)**
- 9. Lingua di redazione delle offerte:** italiano
- 10. Cauzioni e garanzie richieste:** Nessuna
- 11. Modalità di finanziamento e pagamento:** Fondi propri. Pagamenti ai sensi di capitolato.
- 12. Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario:** Coassicurazioni ai sensi di legge.
- 13. L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara**
- 14. Criteri d'aggiudicazione dell'appalto:** Aggiudicazione al prezzo più basso.
- 15. Altre informazioni:** Modalità e condizioni per partecipare alla gara contenute nel disciplinare di gara.
- 16. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno trattati conformemente alla normativa vigente.**

Susa, 06/05/2015

Il Responsabile del procedimento



**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 56 e 125 DEL D.LGS  
163/06 PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE del  
Con.I.S.A. "Valle di Susa"**

**DISCIPLINARE DI GARA  
CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente disciplinare contiene le modalità e condizioni per la partecipazione alla gara, nonché altre disposizioni riguardanti gli aggiudicatari.

Viene qui richiamato, per farne parte integrante e sostanziale, tutto quanto previsto nel bando di gara.

**SEZIONE 2 - DOCUMENTI DI GARA**

Tutti i partecipanti alla gara, anche in qualità di coassicuratori, devono presentare oltre all'offerta di cui alla sezione 3, la **dichiarazione** alla presente allegata (vedi **allegato n. 1**).

**SEZIONE 3 - OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta redatta secondo lo schema della **SCHEDA D'OFFERTA** (predisposto dall'Ente e costituente documentazione complementare al capitolato speciale di polizza) dovrà essere **sottoscritta** dal **legale rappresentante o da procuratore speciale** (anche agente o rappresentante generale per l'Italia) delle ditte partecipanti alla gara.

L'offerta economica dovrà essere **inserita** in una **busta a parte** la quale, **debitamente chiusa**, dovrà a sua volta essere inserita nel plico dei documenti di gara indicati nella precedente sezione 2.

**Non sono ammesse offerte condizionate.**

**SEZIONE 4 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

TUTTI I DOCUMENTI indicati nella sezione 2, nonché la BUSTA contenente l'offerta economica della sezione 3, dovranno essere CONTENUTI in un PLICO - **debitamente chiuso** - sul quale dovrà apporsi **indicazione idonea ad identificarne il contenuto** (ad esempio: "Contiene documenti ed offerta per gara relativa polizza "tutela legale").

Il PLICO dovrà **pervenire all'ufficio protocollo** dell'Ente anche mediante consegna diretta, **entro e non oltre le ore 12.00 del 25/05/2015** (non fa fede il timbro postale).

Resta inteso che il **recapito** del plico rimane **ad esclusivo rischio del mittente**, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile, ovvero non pervenga debitamente chiuso.

Oltre il suddetto termine - e pertanto anche in sede di gara - non sarà consentita alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, e non si farà luogo a gara di migliororia.

**SEZIONE 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

La gara si svolgerà, utilizzando il criterio **del prezzo più basso**, come meglio di seguito specificato:

- Si procederà all'aggiudicazione anche quando pervenga UNA SOLA OFFERTA,



- purché valida.
- Quando nell'offerta vi sia discordanza fra IL NUMERO IN CIFRE E QUELLO IN LETTERE, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.
  - NON SONO AMMESSE: offerte condizionate; espresse in modo indeterminato.
  - In caso di OFFERTA UGUALE, si procederà mediante sorteggio.

**L'offerta non vincola l'Ente che sarà libero di non procedere all'affidamento o di regolarsi in altro modo senza che le compagnie concorrenti possano vantare alcuna pretesa in merito.**

#### **SEZIONE 7 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUL BROKER**

Il broker è incaricato dall'Ente di rilasciare tutte le ulteriori informazioni tecnico-assicurative sulle modalità di esecuzione del servizio.

A tale proposito, le compagnie di assicurazione possono prendere contatti con la Aon S.p.A. - nella persona del Sig. Arrigo DEVALLE (arrigo.devalle@aon.it) - Dott. Matteo Cavallo (matteo.cavallo@aon.it) - broker di assicurazioni - (tel. 0171/071011 - fax 0171/697888).

Con riferimento alla **remunerazione della Aon S.p.A., ad esclusivo carico della compagnia** (o delle compagnie) di assicurazione **aggiudicataria** (o aggiudicatarie), si precisa che l'importo minimo delle commissioni provvigionali dovrà essere del 13% da conteggiarsi sul premio imponibile (escluse le sole imposte di assicurazione) della polizza o di altri successivi documenti contabili della compagnia (o delle compagnie) indicanti un premio assicurativo.

Per tutto quanto non previsto nel disciplinare di gara, si intendono richiamate le norme di legge o regolamento vigenti in materia.



**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DI LEGGE****(ALLEGATO N.1)****OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE**

Il sottoscritto ....., nato a .....,  
il ...../...../....., con Codice Fiscale n. ....,  
che agisce in qualità  
di..... della Compagnia di Assicurazioni :  
.....  
con sede in .....  
partita I.V.A. ....

**DICHIARA:**

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38 D.Lgs.163/2006 e s. m. i.;
- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
- che negli ultimi 5 anni non ha subito dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, né che risultano in corso tali procedure;
- di non avere subito condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non aver commesso errori gravi nella propria attività inerente la fattispecie;
- che la Compagnia di Assicurazioni è regolarmente autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, ed è iscritta nei relativi registri, od analogo registro professionale dello Stato di appartenenza aderente all'U.E.
- di essere in regola con la Disciplina del Diritto al Lavoro dei Disabili ai sensi della Legge n. 68/1999.
- di accettare le condizioni del capitolato di polizza e del bando di gara, dichiarando che non vi sono circostanze né generali né particolari che possono influire sulla determinazione del premio e delle condizioni di contratto o che possono influire sull'esecuzione del servizio;
- che la remunerazione del broker sarà a proprio carico nella misura minima del 13% e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione;

e **SI IMPEGNA** in caso di aggiudicazione della gara:

- a tenere in regolare e totale copertura del rischio la polizza dalle ore 24.00 del giorno di efficacia della copertura assicurativa, indicata nel capitolato di polizza ed in attesa della redazione definitiva del contratto assicurativo che avverrà in collaborazione con il Broker incaricato ed in attesa del conseguente pagamento del premio della prima rata di polizza.
- a comunicare all'Amministrazione Contraente ed al Broker incaricato l'avvenuta copertura del rischio.
- a consegnare all'Amministrazione Contraente i documenti contrattuali redatti in numero di quattro esemplari ad un unico effetto.

"Il dichiarante è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità"

Luogo e Data,

In fede

---

( Timbro e Firma leggibile )

**Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore del presente documento ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.**



# CAPITOLATO DI POLIZZA TUTELA LEGALE

Società Assicuratrice:

Broker di  
Assicurazione: **Aon S.p.A.**  
Piazza Galimberti 2/b - Cuneo

## DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.	
EFFETTO	31 maggio 2015
SCADENZA	31 maggio 2020
DURATA	Anni 5
RATEAZIONE	Annuale
CONTRAENTE	<b>Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale "Valle di Susa"</b>
INDIRIZZO	Piazza San Francesco, 4 - 10059 Susa TO
CODICE FISCALE	07262140010
CIG	Z2E1470209

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto

## DEFINIZIONI

Ai termini che seguono, le Parti attribuiranno convenzionalmente il significato sotto specificato:

<b>ENTE CONTRAENTE</b>	L'Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione che stipula l'Assicurazione;
<b>ASSICURATO</b>	L'Ente Contraente nonché tutti gli Amministratori, il Segretario e tutti i Dipendenti in servizio
<b>SOCIETÀ</b>	la Società con la quale è stipulata l'assicurazione;
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dall'Ente Contraente alla Società, quale corrispettivo per l'assicurazione
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
<b>CONTROVERSIA / VERTENZA SINISTRO</b>	il verificarsi dell'evento dannoso, ovvero l'insorgere della controversia, per il quale è prevista l'assicurazione;
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;

## **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **1. EFFETTO, DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella sezione DATI ANAGRAFICI ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Il presente contratto si intenderà cessato a tutti gli effetti alla data di scadenza ivi indicata, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Sarà facoltà dell'Ente Contraente, ove le disposizioni in vigore lo consentano, di procedere alla rinegoziazione del contratto per un uguale o minor periodo, in tal caso il Contraente notificherà alla Società la propria volontà di procedere alla rinegoziazione della polizza. In assenza di comunicazioni da parte della Società entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte dell'Ente, la polizza si intenderà rinegoziata alle medesime condizioni.

In caso di rinnovo, la Società provvederà ad emettere regolare APPENDICE DI PROROGA che avrà valore di quietanza per il Contraente.

Il periodo di mora previsto dall'art. 1901 del Codice Civile per il pagamento delle rate di premio successive al perfezionamento, (comprese le "appendici di proroga" e/o ulteriori variazioni), si intende elevato a giorni 60 (sessanta).

### **2. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a rimborsare al Contraente - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso - la parte di premio imponibile (premio escluse le imposte di assicurazione) relativa al periodo di rischio non corso.

### **3. FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telefax ed indirizzate alla Sede della Società ovvero all'agenzia cui è assegnata la polizza, anche tramite il broker.

Se hanno per scopo l'introduzione in polizza di varianti o modificazioni qualsiasi, queste dovranno risultare da dichiarazione apposita sottoscritta dalla Società e dal Contraente.

### **4. ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze stipulate in proprio da ogni singolo Assicurato. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### **5. RECUPERO DI SOMME**

In caso di liquidazione di danni tutte le somme recuperate o comunque liquidate spettano integralmente all'Assicurato sino alla concorrenza dell'importo di danno eventualmente rimasto a suo carico. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente e consensualmente andranno alla Società.

### **6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nelle modalità previste al precedente punto 4, entro e non oltre il termine di giorni 15 lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e registro.

## **7. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Si conviene che l'omissione della dichiarazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto, o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti di legge o a disposizioni di Enti pubblici diversi, nonchè quando si verifichino per fatti altrui.

## **8. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Ricevuta la documentazione, la Società Delegataria e/o le Coassicuratrici procederanno al pagamento dell'indennizzo, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

## **9. ANTICIPO INDENNIZZO**

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, e su richiesta del Contraente, la Società è tenuta ad anticipare - nei limiti del 50% del massimale convenuto - l'importo delle spese vive a carico dell'Assicurato, con esclusione degli onorari dei legali e/o periti.

## **10. CLAUSOLA ARBITRALE**

In caso di divergenza sulle condizioni e sulle norme che regolano il presente contratto le Parti possono rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente, il terzo dagli altri due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale competente.

Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti ed è dispensato da ogni formalità di legge e le sue decisioni sono vincolanti tra le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e concorre, per il 50% alle spese del terzo.

## **11. CLAUSOLA BROKER**

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla Società Aon S.p.A. con sede a Milano in Via Andrea Ponti, 8/10 - Filiale di Cuneo, Piazza Galimberti, 2/b.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell'Ente Contraente anche dalla suddetta Società. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato e viceversa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente alla Società Aon S.p.A., che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale, ad esclusivo carico della Compagnia contraente e delle eventuali Compagnie Coassicuratrici.

## **12. PREMIO**

In base ai dati forniti dal Contraente viene stabilito il premio dovuto alla firma del presente contratto ed esposto in dettaglio, unitamente al riepilogo delle garanzie prestate, nell'allegata "SCHEDA TECNICA" che è parte del presente contratto.

## **13. FORO COMPETENTE**

Di comune accordo fra le parti si conviene che il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente.

## **14. RINVIO A NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

## **15. RESCINDIBILITÀ ANNUALE**

Le Parti concordano che la presente polizza di assicurazione, pur avendo durata pluriennale, potrà essere disdettata con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento, da inviarsi dall'una all'altra Parte almeno 60 giorni prima delle scadenze anniversary della polizza

## **16. REGOLAZIONE DEL PREMIO**

1. Il premio dell'assicurazione è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo come stabilito nel DETERMINAZIONE e CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute.

2. L'Ente Contraente è tenuto a comunicare le variazioni entro i 90 giorni successivi alle scadenze anniversary. Fermo il PREMIO MINIMO ANNUO acquisito le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

3. Resta inteso che nel caso in cui l'Ente Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato ed il premio dovuto (Art. 1907 C.C.).

4. È altresì facoltà della Società richiedere ad ogni scadenza contrattuale, ed in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

## **17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **CONDIZIONI SPECIALI**

### **1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste, l'onere delle spese occorrenti per l'assistenza e la tutela legale:

- del Contraente;
- degli Amministratori, ai sensi delle vigenti norme, nell'espletamento del loro mandato, purchè non sussista conflitto di interesse reciprocamente fra di loro;
- dei Dipendenti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'ufficio, purchè non sussista conflitto di interesse reciprocamente fra i Dipendenti stessi;

sia in via extragiudiziale che in sede giudiziale, civile, penale od amministrativa, esclusi comunque i fatti derivanti dalla vita privata.

## **1.2 SPESE PER LE QUALI È PRESTATO L'ASSICURAZIONE**

La garanzia, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella "Scheda di Tecnica", comprende:

- a)** Le spese e gli onorari a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, sia in sede extragiudiziale, che giudiziale, ivi comprese le spese per periti e consulenti tecnici per:
- procedimenti di fronte all'Autorità giudiziaria civile;
  - procedimenti di fronte all'Autorità giudiziaria amministrativa;
  - la difesa penale dell'Assicurato a seguito di procedimento per fatto colposo o contravvenzione commesso nell'ambito dell'attività per la quale è stata stipulata la polizza;
  - la difesa penale dell'Assicurato per fatto doloso o per delitto non colposo. In questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza sostenute, all'unica condizione che la persona imputata sia assolta con sentenza passata in giudicato, per derubricazione del reato a colposo, archiviazione o non luogo a procedere, esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.

**b)** Le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società o le spese di soccombenza in caso di condanna del Contraente e/o dell'Assicurato.

## **1.3 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.**

La garanzia riguarda la tutela dell'Assicurato qualora, per eventi connessi alla circolazione di veicoli a motore, purchè avvenuta durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio:

- a. subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b. sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;

La garanzia vale altresì per:

- le controversie ed i procedimenti che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nelle vesti di utente di biciclette, di pedone o di trasportato;
- i ricorsi avverso il procedimento che ha privato l'Assicurato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia causato morte o lesioni a persone.

## **1.4 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali; qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse tra o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

La garanzia ha effetto:

- a. per gli Assicurati in attività : dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del contratto.
- b. per gli Assicurati che subentrano successivamente: dalle ore 24 del giorno in cui assumono l'incarico o la funzione.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale ma manifestatisi e denunciati entro due anni dalla data di cessazione del contratto.

La garanzia vale altresì per le spese sostenute dagli Assicurati nei tre anni successivi alla cessazione dal loro incarico o funzione.

### **1.5 RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA**

1. L'assicurazione, vale anche per le imputazioni penali colpose, per fatti o controversie avvenute nei due anni precedenti la stipula del contratto, se sconosciuti all'Assicurato, ancorché denunciati successivamente alla decorrenza della polizza, purché tali fatti o controversie riguardino mansioni e/o funzioni esercitate dall'Assicurato al momento del sinistro o caso assicurativo esclusivamente per conto dell'Ente Contraente.

2. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento od avviso di garanzia in ordine a comportamenti colposi, a lui imputabili già al momento della stipulazione della polizza.

### **1.6 ESCLUSIONI**

La garanzia non è operante per:

1. Le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società Assicuratrice;
2. Le controversie per fatti dolosi commessi dall'Assicurato, salvo quanto stabilito all'art. 1.2 - a);
3. Le controversie originate dal mancato rispetto di termini contrattuali da parte dell'Assicurato e/o della controparte, nei contratti di acquisto di beni e/o fornitura di servizi;
4. Le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 990/69, di proprietà o non dell'Ente Contraente e condotti dagli Amministratori o dai dipendenti dell'Ente Contraente, relativamente a fatti connessi alla circolazione non avvenuta durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio;
5. Le controversie di diritto fiscale e tributario;
6. Le controversie per fatto commesso con colpa grave dalle singole persone assicurate (ai sensi dell'art. 3 comma, 59 della legge n. 244 del 24.12.2007)

### **1.7 GESTIONE DEL SINISTRO E PATROCINIO LEGALE**

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi, professionisti di sua fiducia, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del professionista, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

La Società prende atto che l'Ente Contraente e l'Assicurato possono avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva o contestuale alla data di cessazione del precedente incarico.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici non designati con le modalità suddette.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà assunta ai sensi dell'art. 10 delle "NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE".

### **1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- per vertenze di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografia, compreso i Paesi del Bacino Mediterraneo;
- per vertenze di natura contrattuale: nei Paesi UE, nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

### **1.9 ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE DI DIRITTO FISCALE E TRIBUTARIO**

La garanzia, in deroga all'art. 1.6 Eclusioni ed entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di euro 5.000,00 , comprende le spese legali per le controversie di diritto fiscale e tributario.

La presente estensione di garanzia è operante esclusivamente se il Contraente ha versato il corrispettivo premio lordo annuo previsto nella SCHEDA TECNICA.

---

La Società

L'Ente Contraente

---

## SCHEDA TECNICA

### MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Massimale per anno assicurativo</b>	€	<b>100.000,00</b>
<b>Massimale per sinistro</b>	€	<b>25.000,00</b>

### DETERMINAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

Assicurati:

n. assicurati	Assicurati	Premio pro capite		Premio totale	
		€		€	
1	L'Ente Contraente	€		€	
1	Presidente	€		€	
2	Consiglieri di Amministrazione	€		€	
1	Segretario	€		€	
43	Dipendenti tempo indeterminato	€		€	
2	Dipendenti tempo determinato	€		€	
	Art. 1.9 - Diritto fiscale / tributario	€		€	
<b>Premio Imponibile Totale</b>				€	
<b>Imposte</b>				€	
<b>PREMIO LORDO ANNUO TOTALE</b>				€	

Il premio verrà quindi regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il "premio minimo annuo" stabilito in polizza, con le modalità dell'Art.16) delle - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.

### CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio alla firma periodo dal **31/05/2015** al **31/05/2016**

Premio Imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Rate successive al **31/05/2016**

Premio Imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Luogo e data: \_\_\_\_\_

La Società

L'Ente Contraente

---

# Con.I.S.A. "Valle di Susa"

## SCHEDA D'OFFERTA POLIZZA TUTELA LEGALE

I/La sottoscritto/a	
Luogo e data di nascita:	
nella sua qualità di:	
della Società	
con sede in	Via/Piazza
Telefono:	Fax:
Email:	PEC:

dichiara la disponibilità della predetta società, per conto della quale agisce, ad assumere la copertura assicurativa tutela legale alle seguenti condizioni:

### MASSIMALI

Massimale per anno assicurativo	€	100.000,00
Massimale per sinistro	€	25.000,00

### DETERMINAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

n. assicurati	Assicurati	Premio pro capite		Premio totale	
1	L'Ente Contraente	€		€	
1	Presidente	€		€	
2	Consiglieri di Amministrazione	€		€	
1	Segretario	€		€	
43	Dipendenti tempo indeterminato	€		€	
2	Dipendenti tempo determinato	€		€	
	Art. 1.9 - Diritto fiscale / tributario	€		€	
Premio Imponibile Totale				€	
Imposte				€	



<b>PREMIO LORDO ANNUO TOTALE</b>	€	
----------------------------------	---	--

Il sottoscritto dichiara:

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- che l'offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell'offerta;
- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell'offerta stessa;
- di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003, e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi.

Il sottoscritto dichiara che il servizio assicurativo di cui sopra è fornito:

solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione, così ripartita:

Società delegataria:	quota %
Società coassicuratrice:	quota %
Società coassicuratrice:	quota %

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma (Società offerente/delegataria): \_\_\_\_\_

Firma (Società coassicuratrici): \_\_\_\_\_

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore del presente documento ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

